



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 8, riunita in udienza il 24/02/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

BOLOGNESI VALERIO, Presidente e Relatore
DI GIUGNO SALVATORE, Giudice
LABANTI SANDRO, Giudice

in data 24/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 715/2020 depositato il 12/05/2020

proposto da

[REDACTED]
Difeso da

[REDACTED]
ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Maverna N. 8/10 44122 Ferrara FE

elettivamente domiciliato presso dp.ferrara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 22/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 31/01/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I301156 SPESE NOTIFICA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I301156 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I301156 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THD01I301156 IRPEF-ALIQUOTE 2013



Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, per l'anno 2013, spese per trasferte ed il costo, parti ad € 20.000, a titolo di maggior reddito di partecipazione oltre a sanzioni, nei confronti di [REDACTED] in qualità di amministratore di [REDACTED] derivante dal mancato riconoscimento del suddetto costo indebitamente dedotto, in quanto accantonato a titolo di trattamento di fine mandato a favore di [REDACTED]

L'Ufficio ha motivato il recupero del TFM, ai sensi dell'articolo 105 TUIR, considerato che [REDACTED] non aveva percepito quell'anno compensi per lavoro dipendente o ad essi assimilati, quali quelli relativi agli amministratori di società, ex articolo 50, comma 1, lett c-bis TUIR, avendo dichiarato solamente reddito da partecipazione per € 9.942 e pertanto non risultava aver maturato quote da accantonare per l'indennità di fine mandato, da calcolarsi, parimenti al TFR, in misura pari al compenso per lavoro dipendente o assimilato corrisposto, diviso il coefficiente 13,5.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in parziale accoglimento del ricorso della Società avverso l'accertamento, ha ritenuto ammissibili le deduzioni per le trasferte e riconosciuto la deducibilità del costo per il TFM nella misura di cui all'articolo 2120 cc, pari ad € 1481,48 (20.000: 13,5), considerato, ai sensi dell'articolo 105 TUIR, che i costi per indennità di fine mandato sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, conformemente al lavoro dipendente, applicandosi l'articolo 2120 cc, che disciplina il TFR, sicchè anche per il trattamento di fine mandato l'accantonamento deducibile annuale non può superare l'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5.

Appella [REDACTED] per il completo annullamento dell'atto impugnato

Controdeduce l'Ufficio per il rigetto dell'appello, con espressa acquiescenza circa la deduzione delle spese per trasferte e rinuncia all'appello incidentale per l'ammessa deducibilità del suddetto costo.

Si osserva che il motivo d'impugnazione secondo cui gli importi del TFM sono rimessi alla libera volontà dei soci e non contestabili in punto di inerenza è fondato.

Ha statuito infatti la Suprema Corte il condivisibile principio secondo cui non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Pertanto, in tema di redditi d'impresa, in base al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lett c) e 105 del dpr 917/86, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM previsto in favore degli amministratori delle società, purchè la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa come disposto dall'articolo 95, comma 5 del medesimo dpr, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass Civ, ord. 24848/2020).

Orbene, risulta agli atti la delibera societaria del 18/11/2019, munita di timbro postale per data certa, secondo cui deve essere accantonata la somma da € 14.000 a € 20.000, con proiezione media pari ad € 15.000, a titolo di TFM, sicchè non trova comunque applicazione la deducibilità prevista secondo le regole del lavoro dipendente e di cui all'articolo 2120 cc e l'accertamento si manifesta infondato e deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese di questo grado del giudizio, liquidate in € 1.200 oltre oneri di legge